



Regolamento Interno del

Comitato di sorveglianza

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013

DELLA REGIONE LOMBARDIA

Cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo
(FSE)

Decisione C (2007) 5465 del 06.11.2007

20007IT052PO006

REGOLAMENTO INTERNO COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (in seguito denominato anche "Comitato") - Ob.2 2007/2013:

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, ed, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Regionale Ob. 2 2007/2013 FSE - 20007IT052PO006 -, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5465 del 06.11.2007;

visto il d.d.u.o. n. 15058 del 04 dicembre 2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE Ob. 2 2007/2013;

vista la dgr n. VIII/6165 del 12 dicembre 2007 di: "Preso d'atto della comunicazione del presidente Formigoni di concerto con l'assessore Rossoni avente ad oggetto: "Programmazione comunitaria 2007 - 2013, approvazione del programma operativo occupazionale";

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) Ob.2 2007-2013;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 COMPOSIZIONE

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato.

Sono membri del Comitato di Sorveglianza

- Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- l'Autorità di Gestione del POR Occupazione o un suo rappresentante;
- l'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione;
- l'Autorità di certificazione;
- l'Autorità di Audit;
- L'Autorità di Gestione del POR FESR della Regione Lombardia;
- l'Autorità di Gestione del POR FEASR Lombardia;
- un rappresentante del P.O. FEP;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;

- un rappresentante del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale;
- l'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori di intervento del Programma Operativo;
- un rappresentante delle Amministrazioni centrali responsabili delle Politiche trasversali;
- un rappresentante dell'Organismo regionale per le Pari Opportunità;
- i rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali lombarde;
- i rappresentanti delle Università lombarde;
- un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante di Conord
- un rappresentante di Uncem;

i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore individuati così come di seguito:

- i rappresentanti Unioncamere;
 - i rappresentanti Confindustria;
 - i rappresentanti API Lombardia;
 - i rappresentanti per le associazioni del Commercio;
 - i rappresentanti associazioni degli Artigiani;
 - i rappresentanti delle associazioni degli Agricoltori;
 - un rappresentante delle Cooperative;
 - i rappresentanti dei Sindacati;
 - un rappresentante del Terzo Settore;
 - un rappresentante ABI;
 - un rappresentante CDO;
 - un rappresentante Anmic;
 - un rappresentante Anmil;
- un rappresentante della Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato di sorveglianza a titolo consultivo;
 - un rappresentante della rete Regions for Economics Change quale osservatore;
 - rappresentanti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) possono partecipare a titolo consultivo per i Programmi Operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo;
 - Un rappresentante di ciascun organismo Intermedio identificato per l'attuazione del PO;
 - Un rappresentante dei soggetti di Lombardia allargata coinvolti nell'attuazione del PO.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore Indipendente, l'Assistenza Tecnica, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali responsabili delle politiche trasversali (Ambiente e Pari Opportunità) e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'organismo rappresentato, dandone comunicazione scritta al Presidente.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato stesso.

I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti d'interesse, quali quelle riguardanti l'allocazione delle risorse ed i criteri di selezione.

ART. 2 COMPITI

Il Comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo come indicato dall'articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. A tal fine:

- esamina ed approva, entro 6 mesi dall'approvazione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione, secondo le necessità di programmazione;
- viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del P.O. sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
- esamina i risultati delle esecuzioni in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni Asse prioritario nonché le valutazioni indipendenti, di cui all'art.48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006
- esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione predisposti prima della loro trasmissione alla Commissione Europea ;
- è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione Europea in seguito all'esame del rapporto;
- può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione compresa quella finanziaria;
- esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
- è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

ART. 3 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che si renda necessario, viene convocato su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno metà dei componenti o su richiesta della Commissione.
Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni e gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea e del partenariato.
2. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio devono pervenire, tramite posta elettronica, ai membri al più tardi 3 settimane prima della riunione; I componenti del Comitato possono chiedere, via email/fax, alla segreteria tecnica del Comitato l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati o dettagliati., non oltre 10 giorni (lavorativi) prima della data fissata per la seduta.
3. Le convocazioni, gli ordini del giorno definitivi e i documenti oggetto di consultazione di norma sono trasmessi a mezzo posta elettronica almeno 2 settimane prima della seduta; in via eccezionale i documenti relativi ai nuovi temi da discutere possono essere inviati entro 5 giorni lavorativi precedenti la seduta.

In caso di urgenze motivate, il Presidente può fare esaminare al Comitato uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

4. Le decisioni del Comitato sono assunte sulla base del consenso della maggioranza dei membri presenti.
5. I verbali delle decisioni assunte sono inviati ai componenti di norma entro un mese dalla riunione e vengono validati nella seduta successiva.
6. Il Comitato di sorveglianza può organizzarsi per Gruppi Tecnici, in relazione a tematiche specifiche, attraverso cui approfondire i fattori critici che possono eventualmente caratterizzare l'attuazione del programma e formulare suggerimenti da sottoporre all'attenzione dell'Autorità di gestione.
La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

In questa sua attività il Comitato di sorveglianza può coinvolgere i soggetti, pubblici e privati e del terzo settore, rappresentativi dei territori interessati dalle tematiche oggetto degli approfondimenti.

L'esito degli approfondimenti condotti verrà sottoposto al Comitato di Sorveglianza attuando la procedura scritta.

ART. 4 PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità o per questioni urgenti, il Presidente può consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta.

Le decisioni sono prese con il consenso della maggioranza dei componenti del Comitato; nel caso di mancata risposta entro 15 giorni lavorativi dall'invio, tramite fax, della comunicazione scritta si attuerà la regola del silenzio assenso. La proposta risulta accettata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine.

Il Presidente informa i membri solo nel caso di esito negativo.

ART. 5 PROCEDURA DI MODIFICA DEL POR

L'Autorità di gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano assume la relativa decisione.

ART. 6 SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

1. La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.
2. E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato, nonché una sintesi delle decisioni assunte nella seduta del Comitato stesso.

ART. 7 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce una adeguata informazione sui propri lavori. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione www.regione.lombardia.it, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del regolamento (CE) n. 1828/2006 dell' 8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ART. 8 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6.11.2007 di approvazione del POR FSE, periodo 2007/2013 e le norme del Regolamento (CE) n. 1083/2006.